UNITÀ SINDACALE - Sezione FALCRI
Gruppo Intesa Sanpaolo *Toscana e Umbria*

Sede di Firenze Via Piccagli n. 7 - 50127 (FI) - Tel 055/212951
e-mail: Info@falcrifirenze.it - www.falcrifirenze.it

NON SI PERDONO GIORNI DI FERIE QUANDO LA MALATTIA INTERVIENE DURANTE LA FRUIZIONE DEGLI STESSI

In linea di principio, **i giorni di ferie non si perdono se durante la fruizione dei periodi di riposo interviene lo stato di malattia**. Quest'ultimo, infatti, interrompe la fruizione del periodo di ferie.
L'unica eccezione al principio sopra riportato è costituito dal caso in cui la malattia è ritenuta di carattere lieve (es. raffreddore, mal di testa, ecc) e quindi non in grado di inficiare la possibilità del recupero psico-fisico del dipendente.
A tal proposito evidenziamo che le ferie sono un diritto costituzionalmente garantito e finalizzato proprio al ripristino delle energie psico-fisiche del Lavoratore.

Per recuperare i giorni di ferie, una volta intervenuta la malattia, il Lavoratore deve seguire TASSATIVAMENTE le disposizioni generiche previste dalla normativa sulla segnalazione della malattia/infortunio contenute nella Circolare n.710/2013 del 05/11/2013 disponibile su ARCO ed avente per oggetto: "***Regole in materia di assenze per malattia/infortunio; controllo dello stato di malattia; accertamento di idoneità al servizio***".

Tali regole stabiliscono, tra le altre cose, di:

- ✓ comunicare immediatamente all'Azienda, tramite il proprio Responsabile e per vie brevi (es. telefono, e-mail, fax), l'intervenuto stato di malattia e interpellare tempestivamente il medico per il rilascio del certificato con prognosi ed eventuale diagnosi della malattia;
- ✓ far spedire al medico per via telematica all'INPS il certificato medico. (**ATTENZIONE!!! - occorre sempre annotarsi il numero di protocollo identificativo del certificato che attesta l'avvenuto invio e che dovrà essere fornito all'Azienda, se richiesto**);
- ✓ in caso di ricovero ospedaliero o nei casi in cui il medico è impossibilitato ad utilizzare il computer (impossibilità che dovrà essere certificata dallo stesso medico), inviare o consegnare al Datore di Lavoro (e se Lavoratore Apprendista, anche all'INPS) il certificato cartaceo entro due giorni lavorativi dal relativo rilascio;
- ✓ il lavoratore deve, tra l'altro, **verificare i dati relativi al proprio domicilio, fornendo al medico anche l'indirizzo di reperibilità, se diverso da quello di residenza**;
- ✓ rispettare le fasce di reperibilità giornaliere per le visite fiscali, anche durante i giorni di festa, pena la perdita della relativa copertura. Ricordiamo che le fasce orarie di reperibilità al proprio domicilio sono: **dalle ore 10 alle ore 12** e **dalle ore 17 alle 19** di tutti i giorni.

Identico iter va seguito in caso di malattia intervenuta durante i soggiorni in Paesi UE.
Se la malattia, invece, interviene in Paesi Extracomunitari, con i quali l'Italia non ha sottoscritto convenzioni e/o accordi in materia di tutela della malattia, il lavoratore deve trasmettere il certificato medico con la traduzione in italiano e con l'attestazione

dell'Ambasciata o del Consolato italiano circa la validità del certificato medico secondo la normativa vigente nel Paese estero dove si trova il dipendente.

SOSPENSIONE ATTIVITA' - In caso di malattia durante i giorni di Solidarietà Difensiva (volontaria e non), contrariamente a quanto accade durante i periodi di ferie, **non sarà possibile interrompere la fruizione delle giornate di sospensione attività**.

ALTRO ANCORA SULLA MALATTIA/INFORTUNIO - Ci preme ricordare, inoltre, alcuni punti di **MASSIMA ATTENZIONE** che attengono la normativa generale sull'assenza per malattia/infortunio (*riportata sulla suddetta Circolare n.710/2013*) che, nel passato, hanno creato problematiche di vario genere ai colleghi (*anche perché, come spesso succede, in Azienda non si fa' alcuno sforzo per rendere più agevole l'applicazione della normativa. Anzi!!*).

In particolare:

- i certificati medici **devono sempre indicare una decorrenza della malattia antecedentemente di massimo una giornata dalla data del rilascio**. Diversamente l'assenza, per i giorni antecedenti al rilascio, viene giustificata come malattia ma **non dà diritto al relativo trattamento economico**. Per essere più chiari qualora il certificato viene rilasciato successivamente alla giornata di inizio della malattia si ha diritto alla relativa copertura economica solo se la retroattività è di una sola giornata. Diversamente la copertura decorre dalla sola data di emissione del certificato;

- in caso di infortunio sul lavoro il Responsabile dell'Unità Organizzativa a cui è assegnato l'infortunato **deve inviare IMMEDIATAMENTE il certificato medico** (con prognosi superiore a 3 giorni) alle strutture centrali, non appena ne entra in possesso al fine di permettere a queste di effettuare le relative denunce nei tempi stabiliti dalla legge. Gli inadempienti potranno essere chiamati (come già successo in passato) a rifondere la eventuale sanzione amministrativa (del valore minimo di 1.290 euro) derivante dal non rispetto della suddetta normativa.

Come sempre UNISIN Falcri Silcea rimane a disposizione per eventuali chiarimenti fossero necessari.

Firenze, 9 Settembre 2014 *La Segreteria*

SCADENZE AL 30/09/2014

- **ASSEGNI DI STUDIO** - Termine per la richiesta degli assegni di studio per i figli relative all'anno scolastico 2013/2014 (scuole medie inferiori e superiori). Le richieste devono essere inserite tramite la procedura On-Line "*Richiesta assegni di studio*" e trovarsi in stato "***Inviata***" entra tale data;
- **CIRCOLO RICREATIVO DI GRUPPO (ALI)** – Termine per l'eventuale recesso da *ALI* con effetto 1° Gennaio 2015;